



REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE

SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

Responsabile del Procedimento:

Dott. Luigi Moreno Costa – tel. 010. 5488561

e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it

Referente:

Dott. Pietro Levaggi – tel. 010.5488548

e-mail: pietro.levaggi@regione.liguria.it



aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0509860
del 18/07/2022

Spett.li
OPERATORI ECONOMICI

Oggetto: Procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la per la fornitura di Portatili digitali diretti motorizzati per radiografia a favore degli Enti del S.S.R. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi con opzione di proroga contrattuale di ulteriori 12 mesi. Importo complessivo pari ad €. 6.930.000,00=, IVA esclusa. Lotti n. 2 - Numero gara 8592193

Dalla domanda n. 1 alla domanda n. 5, risposte pubblicate con Prot-2022-0414752 del 15/06/2022

In risposta ai sottoelencati quesiti formulati in relazione alla gara in oggetto, si comunica quanto segue:

DOMANDA 1

1) Documento “Disciplinare di Gara” – par. 12.2.2 e 12.2.4 – pagg 33 e 36: nelle pagine indicate viene richiesto di allegare a sistema il documento “offerta silente” rispettivamente senza e con i prezzi. Si richiedono maggiori informazioni in merito al documento indicato, ovvero se trattasi di documento generato automaticamente dal portale nel corso dell’inserimento dei documenti di gara, oppure se trattasi di documento facente parte della documentazione fornita. Nel primo caso si richiede un fac-simile di tale documento, mentre nel secondo caso si richiede dove poter trovare tale documento tra la documentazione di gara pubblicata.

2) Documento “Disciplinare di Gara” – par. 15: si chiede di chiarire quale sia il criterio di attribuzione del punteggio tecnico/economico, in quanto in alcuni punti viene indicato 75/25 mentre in altri si evince 80/20.

3) Documenti “Disciplinare di Gara” e “Capitolato Tecnico Prestazionale”: si richiede quale delle due interpretazioni sia corretta in merito alle basi d’asta e le quantità previste per i due lotti (ovvero in merito ai prezzi unitari a base d’asta).

a. Interpretazione “A”

i. LOTTO 1: base d’asta € 3.780.000,00 – numero di apparecchi 36 – prezzo unitario a base d’asta € 105.000,00

ii. LOTTO 2: base d’asta € 3.150.000,00 – numero di apparecchi 4 – prezzo unitario a base d’asta € 787.500,00

b. Interpretazione “B”

i. LOTTO 1: base d’asta € 3.780.000,00 – numero di apparecchi 36 – prezzo unitario a base d’asta € 105.000,00

ii. LOTTO 2: base d’asta € 3.150.000,00 – numero di apparecchi 5 – prezzo unitario a base d’asta € 630.000,00

Nel caso in cui nessuna delle due interpretazioni sia corretta, si chiede di chiarire ed indicare quale sia il PREZZO UNITARIO a base d’asta per entrambi i lotti (ovvero la base d’asta totale ed il numero di apparecchi a cui si riferisce).

4) Documento “Capitolato Tecnico Prestazionale” – Art.5 – pag.9: Si segnala come la clausola inerente la copertura dei “guasti accidentali non riconducibili a dolo”, debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, né riveste la posizione di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso. Pertanto, si chiede di escludere fra le responsabilità del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del nostro ordinamento giuridico, visto l’indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene a disposizione dell’Ente h24, ed altresì, perchè di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporre per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatti, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominio. Si chiede quindi di confermare che tale clausola, nella parte in cui attribuisce al fornitore danni di natura accidentale o da uso improprio, debba ritenersi espunta dal capitolato.

5) Documento “Capitolato Tecnico Prestazionale” – Art.5 – pag.10. Alla pagina indicata viene richiesto quanto segue: “Il Fornitore dovrà inoltre fornire la descrizione e la organizzazione del Servizio di assistenza tecnica (p.es. staff in Italia e/o in Europa, ubicazione del centro di riferimento, organizzazione del servizio, etc.) a cui verrà affidata la fornitura in oggetto per quanto riguarda la manutenzione”. Si chiede di chiarire se tale documento debba essere presentato in fase di gara o se debba essere fornito in fase di ordine. Nel primo caso si chiede di chiarire dove debba essere allegato il documento tra i vari step di inserimento dell’offerta.

RISPOSTA 1

- 1) Trattasi di documento che dovrà generare l'operatore economico autonomamente indicando tutti i componenti del dispositivo privi di prezzi in busta tecnica e con i prezzi in busta economica;
- 2) 75 qualità – 25 prezzo: si veda allegato “Criteri premianti”;
- 3) b. Interpretazione “B”
 - i. LOTTO 1: base d'asta € 3.780.000,00 – numero di apparecchi 36 – prezzo unitario a base d'asta € 105.000,00
 - ii. LOTTO 2: base d'asta € 3.150.000,00 – numero di apparecchi 5 – prezzo unitario a base d'asta € 630.000,00;
- 4) Si conferma la clausola per il Lotto n. 2;
- 5) Disciplinare di gara - Punto 12.2.2. - OFFERTA TECNICA - STEP 2
“Allegare a Sistema, nell'apposito campo “Progetto tecnico”, la relazione illustrativa, preferibilmente di max. 30 pagine, suddivisa in sezioni che corrispondano ai paragrafi ed alle singole sezioni, indicati nei file “Criteri premianti_ Lotto n. 1 e Lotto n.2” del presente disciplinare”.

DOMANDA 2

In riferimento al paragrafo 6.2 del disciplinare di gara "REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA" si chiede, per ciascun lotto di gara, di quantificare "il valore annuale presunto" rispetto al quale l'operatore economico deve possedere il requisito.

Per mero esempio, ipotizzando di partecipare ad entrambi i lotti, il valore annuale presunto di ciascun lotto potrebbe essere:

LOTTO 1: importo di base d'asta € 3.780.000,00 : 3 (n. anni convenzione) = € 1.260.000,00 (valore annuale presunto)

LOTTO 2: importo di base d'asta € 3.150.000,00 : 3 (n. anni convenzione) = € 1.050.000,00 (valore annuale presunto)

Si chiede cortesemente di confermare la suddetta nostra interpretazione o di comunicare il “valore annuale presunto” di ciascun lotto di gara.

RISPOSTA 2

Si conferma.

DOMANDA 3

In riferimento al paragrafo 6.2 del disciplinare di gara "REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA" si chiede cortese conferma che la comprova del requisito sarà fornita esclusivamente da parte dell'aggiudicatario e NON debba essere pertanto fornita in sede di partecipazione alla procedura di gara.

RISPOSTA 3

Si conferma.

DOMANDA 4

Si chiede la possibilità di assolvere l'imposta di bollo attraverso mod. F24 oppure mediante l'acquisto di una marca da bollo da Euro 16,00, avendo cura di inserirne copia nelle busta amministrativa unitamente ad una dichiarazione di conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000.

RISPOSTA 4

Si consiglia di assolvere l'imposta mediante F24 trattandosi di gara telematica.

DOMANDA 5

In riferimento al documento "Modello M5 bis_Questionario tecnico" e specificatamente all'ultima voce del suddetto documento denominata "ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)" si chiede di identificare i prodotti per i quali richiedete di provvedere al ritiro e smaltimento.

RISPOSTA 5

Trattasi del ritiro e smaltimento delle apparecchiature che l'aggiudicataria dovrà sostituire.

DOMANDA 6

Con la presente si chiede un chiarimento relativo al documento "Modello M1 - istanza di partecipazione" Sezione 3 relativamente al Subappalto. Si chiede gentilmente alla Vostra spett.le stazione appaltante se trattasi di refuso la richiesta relativa all'indicazione della percentuale di prestazione da affidare in subappalto non essendo più prevista dal Codice degli appalti una percentuale massima di prestazioni subappaltabili (art.105 dlgs 50 2016).

RISPOSTA 6

Si conferma il refuso.

DOMANDA 7

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, al fine di poter formulare un'offerta progettuale la più completa ed ottimizzata per le Vostre esigenze, con la presente siamo chiedere una proroga dei termini di presentazione della stessa di almeno 15 (quindici) giorni lavorativi.

RISPOSTA 7

Non si procede ad una proroga dei termini di presentazione.

DOMANDA 7

Si chiede conferma che ci sarà solo un aggiudicatario alla convenzione per tutti i 2 lotti.

RISPOSTA 7

No, possono esserci 2 aggiudicatari differenti per i due Lotti.

DOMANDA 8

In riferimento al Vs Allegato capitolato tecnico prestazionale “Detettore Digitale flat panel”, al punto: ^Possibilità di fornitura di un secondo detettore minimo 24 x 30 cm^, si richiede se il secondo detettore minimo 24x 30 dovrà essere inserito in configurazione.

Inoltre si chiede se anche per il lotto n.2 è previsto il ritiro e lo smaltimento delle apparecchiature esistenti e se si gentilmente specificare modello e marca.

RISPOSTA 8

Non dovrà essere fornito in configurazione base, ma viene richiesta la possibilità di una predisposizione per un secondo detettore.

DOMANDA 9

REQUISITO DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA

Si chiede cortesemente conferma degli anni richiesti (2018-2019-2020) e non 2019-2020-2021.

REQUISITO DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Si chiede cortesemente conferma degli anni richiesti (2018-2019-2020) in quanto si richiede invece l'elenco delle principali forniture analoghe eseguite negli ultimi tre anni (2019-2020-2021).

RISPOSTA 9

Per entrambi i requisiti gli anni richiesti sono 2018 -2019 -2020. Nel disciplinare non è inserita l'annualità 2021.

DOMANDA 10

Relativamente all'”Allegato criteri premianti”, ai punti:
Lunghezza massima durante il trasporto - indicare valore minore di 75 cm
Largezza massima durante il trasporto - indicare valore minore di 140 cm

si chiede di chiarire se i 2 valori relativi alla lunghezza e larghezza sono un refuso e quindi da invertire

RISPOSTA 10

Si, i valori sono da invertire: si rimanda al Decreto di rettifica.

DOMANDA 11

Orario di accettazione richieste di intervento: indicare il numero di ore giornaliere in cui è attivo il Customer care (ad esempio 8:00 – 16:00)

Si chiede di chiarire se tale esempio (8:00 – 16:00) è il Valore a base di gara. Nel caso contrario vogliate comunicare il valore a base di gara per questa caratteristica premiante (Q3).

RISPOSTA 11

Si rimanda al Decreto di rettifica.

DOMANDA 12

Nel documento denominato "04_Modello M6 - Dichiarazione Offerta economica" si fa riferimento ad un file excel denominato "Dettaglio prezzi". Tale file excel non risulta presente tra la documentazione di gara. Si prega di rendere disponibile quanto prima detto file excel.

RISPOSTA 12

Trattasi di refuso. Non è presente un file denominato "Dettaglio prezzi unitari" e non è nemmeno richiesto nel disciplinare di gara.

DOMANDA 13

Al fine di poter correttamente quantificare il servizio di smaltimento delle apparecchiature che saranno sostituite da quelle oggetto della presente procedura di gara, cortesemente si richiede di fornire i dati relativi al peso del/i sistema/i da smaltire o, in alternativa, di indicare marca e modello del/i sistema/i da smaltire.

RISPOSTA 13

Asl 1:

<i>Modello</i>	<i>Produttore</i>	<i>Peso (Kg)</i>
Basic 100	IMD	191

Asl 2: il peso medio indicativo unitario dei portatili per radiografia da ritirare in ASL2 è di Kg.160

Asl 3: peso indicativo 250 kg/cad.

Asl 5: Villa TOP 100 - IBIS Simply HP - Villa Visitor AR30

Gaslini: n. 2 Philips - mod. Practix 300 - n.1 Philips - mod. Practix 400 - n. 1 Siemens - mod. Mobilett

San Martino:

<i>Modello</i>	<i>Produttore</i>	<i>Peso (Kg)</i>
Polymobil Plus	Siemens	171
Mobildrive AR 30	SMAM	195
VMX PLUS	GE	210
Basic 100	IMD	191
Caledon 100	GILARDONI	132
FCR GO	Fuji	520

DOMANDA 14

1-Si chiede conferma che per il possesso del requisito di fatturato specifico, per "settore oggetto di gara" possa essere considerato quello relativo alla fornitura di apparecchiature radiologiche;

2- Si chiede conferma che per i requisiti economici e finanziari, nonché per i requisiti tecnico professionali possano essere presi in considerazione gli anni 2019-2020-2021 e non come indicato nel disciplinare di Gara gli anni 2018 – 2019 – 2020;

- 3- Si chiede conferma che il requisito economico e finanziario di fatturato specifico possa essere comprovato anche tramite la presentazione di fatture e contratti;
- 4- Si chiede di confermare che ai fini della dichiarazione di possesso del requisito di capacità tecnico professionale, gli operatori economici debbano presentare solo l'elenco delle principali forniture prestate senza un importo minimo da dimostrare.
- 5- Si chiede conferma che il Modello M7 oltre che firmato per accettazione vada anche compilato;
- 6- Per quanto attiene il pagamento del contributo a favore dell'ANAC, in caso di pagamento on line si chiede di confermare che non debba essere allegata alla documentazione di gara copia scannerizzata bensì resti valida la ricevuta che si ottiene tramite il servizio riscossione contributi on line trattandosi di originale informatico;
- 7- Stante la possibilità che l'impegno del garante sia contenuto all'interno della cauzione provvisoria, si chiede conferma che nel campo denominato "Impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione" possa essere inserita una seconda volta la cauzione stessa;
- 8- Con riferimento al Modello M7 si chiede cortese conferma che quanto indicato all'art. 12.2.1 lettera A del Disciplinare sia frutto di un mero refuso e che lo stesso modello non vada inserito in un file .zip insieme alla istanza di partecipazione, ma vada inserito nell'omonimo campo;
- 9- Con riferimento alla cauzione provvisoria si prega di specificare la durata dell'eventuale rinnovo ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, che il garante si impegna ad effettuare su richiesta della stazione appaltante;
- 10- Con riferimento al modello M1 sezione 3 Dichiarazione in ordine al subappalto, si chiede di confermare che l'indicazione della percentuale di subappalto sia frutto di un mero refuso, non essendo più richiesta dalla normativa vigente, e che , pertanto, l'OE possa indicare solamente le attività che si riserva per un eventuale subappalto come da disciplinare di Gara art. 9.

RISPOSTA 14

- 1- Si conferma;
- 2- Sono richiesti ed indicati come annualità le 2018 – 2019 -2020;
- 3- Si conferma;
- 4- Si conferma;
- 5- Si conferma;
- 6- Si conferma;
- 7- Si conferma;
- 8- Si conferma;
- 9- Il rinnovo dipende dalla durata delle operazioni di gara e conclusione della stessa, ovvero della stipula contrattuale;
- 10- Si conferma.

DOMANDA 15

Con riferimento alla procedura in oggetto ed in particolare all'impianto di gara consistente nella suddivisione in due soli lotti prestazionali (Lotto n.1 n.36 macchine e lotto n.2 n.5 apparecchiature totali), desideriamo segnalare quanto segue.

La scelta di far luogo a un maxi lotto per la fornitura di ben 36 sistemi nell'ambito di una procedura di acquisto centralizzata della presente entità, senza al contempo prevedere la possibilità di aggiudicazione contemporanea a più operatori concorrenti mediante un meccanismo di ripartizione della fornitura in quote, comporterebbe inevitabilmente la conquista del mercato da parte di una sola azienda, a causa della concentrazione di tutto il fabbisogno regionale nell'unica impresa aggiudicataria del lotto n.1.

La sostanziale sottrazione al mercato di riferimento di un numero di apparecchiature così elevato, infatti, appare tale da condizionare la permanenza stessa delle altre imprese sul mercato della Regione Liguria per i sistemi oggetto della procedura in parola, in tal modo non rendendo contendibile il mercato di riferimento a tutti gli operatori economici presenti.

Quanto sopra evidenziato assume inoltre una significativa rilevanza se si considera che nella recente procedura centralizzata indetta da Consip S.p.a per le medesime apparecchiature è previsto, oltre alla suddivisione in lotti funzionali nell'ambito dei quali il numero di aggiudicatari dell'Accordo Quadro, per ciascun lotto, sarà pari al numero di offerte valide, un quantitativo massimo complessivo di apparecchiature che potrà essere aggiudicato al singolo concorrente in base al posizionamento nella graduatoria.

A tutela della massima concorrenza è anche previsto un quantitativo di apparecchiature aggiudicabili ai concorrenti collocatisi tra il quinto e l'ultimo posto in graduatoria senza predeterminazione di quote bensì sulla base di criteri idonei a orientare la scelta da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Alla luce di quanto precede, si chiede che codesta stazione appaltante voglia modificare gli atti di gara, al fine di scongiurare posizioni di monopolio nel mercato regionale delle apparecchiature oggetto della presente procedura prevedendo la possibilità di un maggior numero di aggiudicatari mediante ripartizione quantitativa della fornitura.

RISPOSTA 15

Si precisa che il capitolato di gara già suddiviso in due Lotti è stato pubblicato in consultazione di mercato e nessuna contestazione di pari oggetto è pervenuta da Voi o da altri operatori economici sino ad oggi.

Si procede comunque ad aggiudicare la procedura mediante accordo quadro senza riaprire il confronto competitivo ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a), D.lgs. 50/2016, fissando un limite di n. 3 (tre) operatori economici aggiudicatari, dove il primo in graduatoria dovrà soddisfare almeno il 60 % delle apparecchiature indicate in capitolato tecnico e i due operatori economici che seguono in graduatoria il restante 40%.

DOMANDA 16

Considerando che tra i requisiti minimi richiesti vi è la "Possibilità di fornitura di un secondo detettore minimo 24 x 30 cm" e che nel "Modello M6 - Dichiarazione Offerta economica" occorre dichiarare che i prezzi complessivi offerti siano inclusi di eventuali accessori, con la presente si chiede di confermare che l'operatore economico NON debba presentare quotazione separata per il suddetto detettore 24x30 ed altresì si chiede di confermare che sia l'importo unitario che l'importo complessivo offerti per ciascun lotto da indicarsi nella piattaforma Sintel, NON debbano includere il prezzo per l'eventuale acquisto del detettore 24x30.

RISPOSTA 16

Si conferma che non va quotato separatamente il detettore 24x30 né che vada incluso nell'offerta unitaria da indicare in Sintel.

DOMANDA 17

In riferimento al punto 2 paragrafo Revisione dei prezzi del Disciplinare di gara, si chiede conferma che la dicitura ".....dopo 24 mesi dalla stipula contrattuale..." si intende la stipula del contratto di accordo quadro.

RISPOSTA 17

Trattasi di stipula di convenzione quadro.

DOMANDA 18

In riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria, punto 6.2 del disciplinare di gara, si chiede di confermare che è possibile presentare anche ultimo triennio 2019-2020 e 2021 regolarmente approvato.

RISPOSTA 18

Si rimanda alla risposta della domanda n. 9.

DOMANDA 19

- 1) Relativamente al requisito di capacità economica - finanziaria di cui all'art. 6.2 del disciplinare di gara consistente nel fatturato medio annuo specifico, si chiede di:
 - a) chiarire quale debba essere il parametro di riferimento/soglia minima dello stesso in quanto la previsione risulta incompleta nell'attuale formulazione (ossia << fatturato medio annuo specifico, nel settore "oggetto della gara", almeno pari.>>);
 - b) confermare che per la comprova del requisito in parola sia sufficiente la presentazione delle fatture accompagnate dalla dichiarazione di conformità all'originale in quanto il dato specifico non è desumibile dal bilancio;
- 2) Relativamente al requisito di capacità tecnico-professionale di cui all'art. 6.3 del disciplinare (<>) si chiede di:
 - a) confermare che il triennio di riferimento è 2019-2020-2021 e che pertanto quello indicato 2018-2019-2020 costituisce un refuso
 - b) confermare che ai fini della comprova del requisito in discorso sia sufficiente la presentazione delle fatture e dei collaudi con indicazione del bene fornito e della relativa corretta esecuzione, accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale. Tanto si richiede in forza del principio della decertificazione. La maggior parte delle pubbliche amministrazioni non rilascia certificati attestanti la buona esecuzione delle forniture e, anche nel caso in cui lo faccia, il documento reca la dicitura che non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione. Limitare al solo certificato la comprova del requisito di capacità tecnica professionale creerebbe notevoli ostacoli nella scelta delle forniture con conseguente eccessiva onerosità dell'attività di comprova.
- 3) Si chiede se, relativamente al Lotto n. 2 CIG 9262643ECC ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui agli artt. 6.2 e 6.3 del disciplinare di gara possano essere tenute in considerazione precedenti forniture realizzate mediante contratto di vendita in luogo del noleggio.
- 4) Con riferimento al Modello M7 si chiede di confermare che l'attività di gestione dei diritti degli interessati prevista alla lett. c del medesimo documento debba essere intesa quale onere di fornire al titolare del trattamento eventuali comunicazioni riferita alla gestione dei diritti degli interessati, come infatti indicato alla successiva lett. d, considerato che l'impresa concorrente non avrà alcun rapporto diretto con l'utenza dei servizi erogati dall'Ente Galliera.
- 5) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 20 n. 7 lett. f dello schema di contratto secondo la quale i compiti e le funzioni dei responsabili consistono altresì <>, considerato che in base all'art. 35 del GDPR tale adempimento è di competenza del Titolare del trattamento, si chiede di confermare che quanto richiesto all'aggiudicatario consista nel prestare assistenza al Titolare fornendo le informazioni eventualmente necessarie per la conduzione della predetta valutazione di impatto.
- 6) Con riguardo alla previsione di cui all'art. 1 del capitolato tecnico prestazionale, considerato che l'art. 17 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 pone a carico del Titolare del Trattamento la valutazione dell'opportunità di procedere alla cancellazione dei dati qualora sia venuta meno la finalità del trattamento per cui i dati sono stati raccolti nonché l'onere di procedere alla relativa cancellazione, al fine di promuovere l'applicazione coerente del Regolamento

n. 679/2016, si chiede di confermare che Codesto spett.le Ente provvederà alla cancellazione integrale e in via definitiva dalle apparecchiature, prima del ritiro da parte dell'aggiudicatario, dei dati rispetto ai quali abbia effettuato un trattamento ai sensi del Regolamento n. 679/2016.

7) Relativamente alle attività di smontaggio non conservativo, rimozione e smaltimento delle apparecchiature da ritirare, considerato che la scrivente è iscritta al Registro Nazionale dei Produttori AEE in qualità di produttore ed ha aderito ad un sistema collettivo consortile che garantisce il ritiro dei RAEE in osservanza degli obblighi stabiliti dalla normativa in materia (D. Lgs. 151/2005, D. Lgs 49/2014 – Attuazione delle direttive UE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE), si chiede di confermare che le attività in parola, che saranno effettuate tramite il predetto sistema collettivo a cui la nostra Società ha aderito, non si configurino quali attività da affidare in subappalto.

8) Con riferimento alla procedura in oggetto, ed in particolare alle previsioni riportate all'art. 3 e art. 8 del capitolato tecnico prestazionale, con la presente segnaliamo che tali penalità superano ampiamente le soglie stabilite dalla vigente normativa e, segnatamente, dall'art. 113-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 aggiornato con il D.Lgs. n. 55/2017, a tenor del quale "Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale".

In ragione di quanto sopra, si richiede l'adeguamento delle penali di cui al suddetto articolo con quanto stabilito dalla vigente normativa.

RISPOSTA 19

- 1) In lex specialis la capacità economica è richiesta sia sul fatturato globale che sul fatturato specifico;
- 2) Si conferma 2018 – 2019 -2020. Non si tratta di refuso;
- 3) Si conferma;
- 4) L'ente Galliera non ha espresso fabbisogni in questa procedura;
- 5) Si conferma;
- 6) Si rimanda alla policy dei singoli enti aderenti;
- 7) Si conferma, non è oggetto di autorizzazione ma rimane ferma la seguente disposizione *"L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto"*;
- 8) Va considerato l'importo complessivo contrattuale. In ogni caso si rimane nei limiti di legge.

DOMANDA 20

In riferimento alla gara in oggetto, considerato già l'approvvigionamento di molti portatili radiologici aggiudicati durante il periodo Covid, il quantitativo aggiudicabile ad un solo Operatore Economico richiesto per la gara costituirebbe per la Regione Liguria un dominus, e tra l'altro il fabbisogno richiesto della Regione Liguria è quasi 1/3 e si creerebbe così un abuso di posizione dominante. Si chiede di valutare la possibilità di ricorrere ad un Accordo Quadro.

RISPOSTA 20

Si rimanda alla risposta della domanda n. 15.

DOMANDA 21

- “Requisiti di capacità economica e finanziaria”: con la presente siamo a chederVi di confermare che per forniture/servizi analoghi siano da intendersi le apparecchiature digitali dirette per radiografia.
- Per ciò che concerne la comprova, in caso di aggiudicazione, del fatturato medio specifico e dell’elenco delle forniture analoghe, siamo a chiederVi di confermare che la stessa possa avvenire tramite l’invio delle fatture in copia conforme all’originale.

RISPOSTA 21

Si conferma.

**Il Dirigente U.S.S.
dott. Luigi Moreno Costa**

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate*